

**POR FSE 2014-2020 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei
bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno
educativo 2022/2023**

Indice generale

Riferimenti normativi:.....	1
Articolo 1 - Finalità generali e specifiche.....	2
Articolo 2 - Soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi.....	2
Articolo 3 - Destinatari dei progetti.....	3
Articolo 4 - Contenuto dei progetti.....	3
Articolo 5 - Applicazione dei costi standard unitari.....	3
Articolo 6 - Risorse disponibili e modalità di assegnazione.....	5
Articolo 7 - Progetto preliminare finalizzato alla partecipazione all'avviso regionale e termini per la presentazione.....	7
Articolo 8 - Presentazione del Progetto definitivo e requisiti minimi per la realizzazione.....	8
Articolo 9 - Giustificativi di spesa.....	9
Articolo 10 - Controlli delle amministrazioni beneficiarie dei contributi nel caso di sostegno della accoglienza nei servizi privati.....	9
Articolo 11 - Controlli in loco dell'amministrazione regionale.....	9
Articolo 12 - Attività a distanza.....	10
Articolo 13 - Modalità di monitoraggio, rendicontazione e liquidazione in itinere.....	10
Articolo 14 - Variazioni in itinere del progetto.....	10
Articolo 15 – Rendicontazione finale.....	11
Articolo 16 – Revoca dei contributi.....	12
Articolo 17 - Responsabile del procedimento.....	13
Articolo 18 - Tutela della privacy.....	13
Articolo 19 - Informazioni.....	14
Elenco allegati.....	14

POR FSE 2014-2020 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la
prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2022/2023:

Riferimenti normativi:

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 e successive modifiche, con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 e successive modificazioni, con la quale è stato approvato il Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020;
- i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8/05/2015 come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 4/6/2019;
- la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di Giunta n. 4 del 29/07/2019, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020;
- la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
- il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

- il Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che all'articolo Articolo 67 comma 1 lettera b), prevede tra le forme delle sovvenzioni rimborsabili del Fondo Sociale Europeo, le tabelle standard di costi unitari;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/379 che ha definito alcune tabelle standard di costi unitari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, compreso quelle per i servizi per la prima infanzia;
- il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) - convertito con Legge 58 del 28/6//2019 ed in particolare l'art. 44;
- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020;
- la Deliberazione della G.R. n. 855 del 9 luglio 2020;
- la Deliberazione della G.R. n. 252 del 22/03/2021;
- la Deliberazione della G.R. n. 683 del 13/06/2022;
- la Deliberazione della G.R. n. 969 del 8/8/2022 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;
- la Deliberazione della G.R. n. 1019 del 5/8/2019;
- la Deliberazione della G.R. n. 533 del 21/4/2020.

Articolo 1 - Finalità generali e specifiche

Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell'anno accademico (educativo) 2022/2023 (ottobre 2022 - luglio 2023) l'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) pubblici e privati accreditati di cui al D.P.G.R. 41/r 2013, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In termini di durata complessiva in mesi solari, tenuto conto della particolarità dell'attività dei servizi per la prima infanzia, l'anno educativo è quantificato in dieci mesi di frequenza dei bambini, nel periodo ottobre 2022 - luglio 2023. Il mese di settembre 2022 non può essere considerato ai fini del calcolo delle UCS e dell'ammissibilità a contributo.

Il presente avviso regionale rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Articolo 2 - Soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi

I soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi alla Regione sono i Comuni, singolarmente o mediante esercizio associato svolto mediante Unioni di Comuni ovvero mediante convenzione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 68/2011.

L'esercizio associato è dimostrato laddove l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato gestisce tutti i procedimenti, attività e servizi relativi ai servizi educativi per la prima infanzia. In tal caso l'amministrazione tenuta alla presentazione della richiesta di contributi è l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato.

Tutti i soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo dell'adozione di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento formativo (art. 125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.) ed hanno altresì l'obbligo di provvedere in ogni caso ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto (art.125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e art.19 del Regolamento (CE) n.1828/2006 e ss.mm.ii.). Le amministrazioni comunali che aderiscono al presente avviso si impegnano in sede di presentazione del progetto definitivo a rispettare tale adempimento. Le amministra-



zioni comunali per le quali sono già stati effettuati i controlli in loco previsti nell'ambito dell'avviso regionale di cui al D.D. n. 9318/2021 per l'anno educativo 2021/2022, ed è stato contestualmente accertato il mancato rispetto di tale disposizione, saranno soggette, in sede di istruttoria del progetto definitivo, a specifica verifica di tale adempimento per l'anno educativo 2022/2023, in difetto del quale saranno soggette a revoca totale dei contributi.

Articolo 3 - Destinatari dei progetti

Destinatari dei progetti finanziati a valere con le risorse di cui al presente avviso sono i bambini in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana.

Articolo 4 - Contenuto dei progetti

L'avviso finanzia progetti finalizzati all'accoglienza dei bambini di cui all'articolo 3 all'interno dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici (ivi compresi quelli comunali a gestione diretta e indiretta) e privati accreditati presenti in Toscana.

Tali progetti possono realizzarsi quindi anche attraverso il sostegno all'accoglienza nei servizi privati accreditati dei bambini, i cui genitori/tutori devono essere obbligatoriamente in possesso di un ISEE, in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a € 50.000,00. Al fine della realizzazione di quest'ultima attività:

- le amministrazioni beneficiarie dei contributi e le strutture educative accreditate sottoscrivono **obbligatoriamente una convenzione** per la gestione e rendicontazione dei contributi di cui al presente avviso; in assenza della sottoscrizione di tale convenzione i contributi di cui al presente avviso non possono essere riconosciuti;
- le amministrazioni beneficiarie dei contributi individuano i servizi accreditati a **mezzo di avviso pubblico per la manifestazione di interesse** all'adesione al progetto regionale, approvato obbligatoriamente a mezzo di specifica **determina dirigenziale**; tale obbligo sussiste anche qualora sul territorio di riferimento dell'amministrazione interessata non sussistano servizi accreditati attivi ovvero qualora sia presente anche un solo servizio accreditato; ove risulti che l'amministrazione abbia individuato i servizi interessati ad aderire al progetto regionale senza l'approvazione dell'avviso pubblico, si procederà alla revoca delle risorse destinate dall'amministrazione beneficiaria a tale attività;
- le amministrazioni comunali cancellano dalla lista di attesa quei bambini per i quali si è sostenuta l'accoglienza nei servizi privati;
- i servizi privati interessati all'adesione al progetto regionale si dichiarano disponibili obbligatoriamente a ricevere i controlli in loco da parte di personale comunale, regionale o privato incaricato dalla Regione e appositamente autorizzato dalla stessa.

Articolo 5 - Applicazione dei costi standard unitari

In applicazione di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/379 e dalla deliberazione della G.R. n. 1019/2019, al fine del calcolo del contributo spettante per ciascun bambino frequentante il servizio si utilizzano i costi standard unitari (UCS).

L'importo dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese sostenute nel sostegno regionale alle attività ed ai progetti aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia

ammessi a contributo negli avvisi regionali a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, è quantificato in € 3.709,00.

Il contributo da riconoscere ai beneficiari viene calcolato, in misura proporzionale, sulla base del numero dei bambini frequentanti i servizi per la prima infanzia e sulla base dei mesi di effettiva frequenza dei bambini.

Il numero massimo di mensilità di frequenza sul quale viene determinato il contributo da riconoscere è quantificato in dieci. In caso di frequenze inferiore a dieci mensilità il contributo viene ridotto proporzionalmente così come segue:

$$\text{Importo riconosciuto} = \frac{\text{mesi di frequenza}}{10} \times \text{€ 3.709,00}$$

L'UCS ed i criteri di cui sopra sono utilizzati anche in fase di predisposizione della scheda preventivo, nel progetto definitivo.

In termini di durata complessiva in mesi solari, tenuto conto della particolarità dell'attività dei servizi per la prima infanzia, l'anno educativo (accademico) è quantificato fino ad un massimo di dieci mesi di frequenza dei bambini, nel periodo ottobre 2022 – luglio 2023; ai fini della verifica e del calcolo delle presenze si prende in considerazione la data di avvio delle attività progettuali indicata dall'amministrazione comunale nell'allegato C.

Può essere previsto un numero di mensilità di frequenza inferiore a 10 esclusivamente nei casi di:

- a) maturazione dell'età utile per l'accesso ai servizi per la prima infanzia in una data successiva al mese di ottobre;
- b) accesso ai servizi posticipato per svolgimento di attività di inserimento;
- c) avvio dell'attività del servizio in una data successiva a ottobre;
- d) termine delle attività del servizio antecedente al 1/7/2023.

I contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi pubblici e privati, per almeno 5 giorni nell'arco del mese o qualora il minore dovesse frequentarne un numero inferiore nell'arco del mese di riferimento se ciò sia dovuto:

- a) a uno stato di malattia certificato dal medico;
- b) a formale messa in isolamento domiciliare del/la bambino/a destinatario/a del progetto;
- c) a chiusura di una sezione o di un intero servizio per la prima infanzia, coinvolto nel progetto, imposta da ordinanza sindacale o da decisione della ASL;
- d) positività al Covid-19 di un familiare convivente del/la bambino/a.

Delle assenze di cui alle lettere a) e b) i servizi convenzionati assicurano la tempestiva comunicazione formale all'amministrazione competente con le modalità da quest'ultima stabilite.

Per tutto l'anno educativo, i mesi di assenza per malattia o isolamento domiciliare o chiusura di sezione/servizio per la prima infanzia, possono essere riconosciuti fino ad un massimo di due, anche non continuativi, ferma restando la necessità che il minore permanga iscritto al servizio educativo.

Nel caso di assenze per malattia ai registri di presenza dovrà essere allegato il certificato medico e, nel caso in cui nello stesso non sia desumibile chiaramente la data di inizio e fine della malattia, specifica dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore dei bambini interessati,

con il modello di cui all'allegato M, ove si indichi il periodo di assenza, accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di "quarantene individuali dei bambini coinvolti nel progetto imposte dalle autorità sanitarie" ai registri di presenza dovrà essere allegata, la comunicazione della azienda sanitaria e, nel caso in cui nella stessa non sia desumibile chiaramente la data di inizio e fine della malattia, specifica dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore dei bambini interessati, con il modello di cui all'allegato M, ove si indichi il periodo e la motivazione dell'assenza, accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di chiusure di servizi per la prima infanzia o di specifiche sezioni di essi è necessario inviare l'ordinanza sindacale o la decisione dell'ASL che dimostri tale decisione. Tale obbligo non sussiste se tale chiusura sia disposta con ordinanza regionale.

Nel caso di positività al Covid-19 di un familiare convivente del/la bambino/a è necessario inviare la attestazione di positività al Covid-19 rilasciata dalla ASL o dal medico competente o da altro soggetto idoneo a rilevare la positività, che potrà essere considerata valida temporalmente nel periodo di assenza al servizio per la prima infanzia; il periodo di assenza al nido potrà pertanto essere riconosciuto se ricompreso nel periodo di positività al Covid-19 del familiare convivente e per tali motivazioni sarà necessario avere evidenza, mediante opportuna idonea documentazione sanitaria, del termine dell'isolamento; nel caso la documentazione sanitaria utile ad evidenziare il termine dell'isolamento non sia disponibile si considereranno come validi ai fini dell'assenza, 21 giorni dalla data di rilevazione della positività del familiare convivente, salvo eventuali modifiche in ordine ai protocolli di prevenzione della pandemia da Covid che intervenissero successivamente. Tali attestazioni di malattia/guarigione non saranno accettate se fornite nella forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000.

Le amministrazioni comunali sono tenute a conservare la documentazione sopra indicata e a metterla a disposizione per eventuali controlli.

Il Settore regionale competente, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, si riserva di integrare e/o modificare le disposizioni di cui sopra, tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle autorità competenti; di tali modifiche sarà data comunicazione a mezzo circolare alle amministrazioni comunali ammesse a contributo.

Articolo 6 - Risorse disponibili e modalità di assegnazione

Le risorse disponibili di cui al presente avviso ammontano a complessivi € 4.385.425,04 euro, di cui € 2.168.125,51 a valere sulle risorse del POR FSE Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 – Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di Investimento B.2 – Obiettivo Specifico B.2.1 – Azione B.2.1.2 - Attività B.2.1.2.A e € 2.217.299,53 del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC).

Eventuali risorse che si rendessero successivamente disponibili sul bilancio regionale, potranno essere destinate all'incremento di tale importo.

In ragione della diversa provenienza delle fonti di finanziamento di cui al presente avviso potranno essere adottati due specifici decreti di assegnazione delle risorse relativi rispettivamente al FSE e al FSC.

Le risorse disponibili vengono ripartite tra le amministrazioni che hanno presentato il progetto preliminare mediante la seguente procedura:

- in prima fase si procede all'assegnazione di una riserva di € 150.000,00 in favore dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, di cui alla deliberazione della G.R. n. 654 del 21-06-2021, purchè tale amministrazione presenti specifica domanda; tali riserve



sono vincolate alla presentazione della istanza e comunque al rispetto di tutte le disposizioni e dei termini previsti dall'avviso, ivi comprese quelle relative alle azioni ammissibili; in particolare le risorse verranno assegnate al soggetto capofila incaricato dell'attuazione di tale APQ;

- successivamente si procede alla assegnazione di una quota pari a € 10.000 per ogni amministrazione insulare ovvero montana se individuata come tale nell'allegato B alla L.R. n. 68/2011, qualora abbia una popolazione inferiore a 5.000 abitanti così come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili;
- quindi si procede all'assegnazione di una quota pari a € 10.000 a titolo di premialità per ciascuna delle amministrazioni aderenti ad una gestione associata (unioni di comuni ovvero gestione associata tramite convenzione); l'assegnazione di tale premialità è disposta interamente in favore dell'ente responsabile della gestione associata.

Assegnate preventivamente la riserva e le premialità di cui sopra la Regione Toscana assegna le risorse residue con i seguenti criteri:

- il 70% delle risorse residue proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini residenti in età 0-3 anni come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili; nel caso dell'esercizio associato di funzioni così come definito all'articolo 2 del presente avviso l'assegnazione delle risorse verrà disposta sulla base della consistenza numerica dei bambini in età 0-3 anni residenti nei territori facenti parte l'esercizio associato; l'assegnazione delle risorse verrà disposta in favore dell'ente responsabile del servizio associato segnalato in sede di presentazione del progetto preliminare;
- il 30% delle risorse residue proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini risultanti in lista di attesa nei servizi comunali rilevata in una data non antecedente al 14/9/2022; ai fini del calcolo della consistenza della lista di attesa nei servizi comunali non deve essere tenuto conto di quei posti che le amministrazioni comunali hanno già previsto di acquistare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati; il numero di tali posti dichiarato dalle amministrazioni comunali in sede di presentazione dell'istanza, dovrà essere sottratto dalla consistenza della lista di attesa; tale consistenza dovrà essere dichiarata in sede di presentazione del progetto preliminare nel modello di cui all'allegato B.

Su tale importo teorico assegnato viene applicata altresì una riduzione a titolo di penalità pari al 50%, per le amministrazioni comunali che nell'a.e. 2022/2023 abbiano rinunciato alla gestione associata dei servizi per la prima infanzia che invece è stata realizzata nell'a.e. 2021/2022; tale penalità non si applica qualora tali amministrazioni comunali abbiano optato per l'a.e. 2022/2023 per altra gestione associata dei servizi per la prima infanzia.

Le risorse assegnate a titolo di riserva e premialità di cui sopra possono essere cumulate.

In ragione dei criteri di assegnazione delle risorse sopra indicati e del loro utilizzo in ciascun provvedimento di assegnazione delle risorse, gli eventuali residui che dovessero determinarsi dall'attribuzione dei contributi per la popolazione dei bambini residenti in età 0-3 e per la lista di attesa nei servizi comunali, saranno ripartiti proporzionalmente tra le amministrazioni comunali che dovessero risultare potenzialmente assegnatarie di un ammontare di risorse inferiore a 3.709 euro.

Le risorse assegnate di cui al presente avviso concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal POR FESR nell'ambito delle azioni integrate con il POR FSE per lo sviluppo urbano sostenibile delle Aree Urbane. Le riserve e le premialità di cui al presente

articolo rientrano nella cd. “premieria territoriale” di cui alla Deliberazione della G.R. n. 308/2016.

Articolo 7 - Progetto preliminare finalizzato alla partecipazione all'avviso regionale e termini per la presentazione

Le amministrazioni interessate così come individuate all'articolo 2, al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente avviso, inviano al Settore Educazione e Istruzione il progetto preliminare finalizzato alla partecipazione all'avviso regionale di cui all'**allegato B sottoscritto digitalmente**.

Tale documento dovrà evidenziare l'obiettivo generale previsto del progetto e gli esiti della verifica sulla domanda e sull'offerta dei servizi presenti sul territorio; in tale documento l'amministrazione comunale interessata **dovrà impegnarsi in particolare all'adozione di un sistema di contabilità separata** e a rispettare la normativa europea del “divieto di doppio finanziamento”, di cui all'articolo 65 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Dovranno essere allegati:

- nel caso di esercizio associato di funzioni, l'atto convenzionale dal quale risulti tale modalità di gestione;
- la determinazione dirigenziale ove sia rilevata, laddove esistente, la consistenza numerica della lista di attesa nei servizi comunali con l'indicazione nominativa dei bambini presenti nella stessa; tale consistenza deve essere rilevata in una data non antecedente al 14/9/2022; ai fini del calcolo della consistenza della lista di attesa nei servizi comunali non deve essere tenuto conto di quei posti che le amministrazioni comunali hanno già previsto di acquistare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati;
- nel caso della riserva in favore dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, prevista dall'APQ finalizzato all'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne ex Deliberazione della G.R. n. 654 del 21-06-2021 l'autorizzazione resa da tutti i soggetti interessati dall'attuazione di tale Accordo, all'assegnazione al solo soggetto incaricato dell'attuazione delle attività ivi previste.

Tale documentazione deve essere trasmessa alla Regione Toscana – Settore Educazione e Istruzione esclusivamente via PEC, a pena di esclusione, entro e non oltre il 21 settembre 2022 al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – AVVISO SOSTEGNO PRIMA INFANZIA a.e. 2022/2023.

Il mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile alla Regione Toscana e rimane nella responsabilità del soggetto che lo invia.

Il Settore Educazione e istruzione si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali integrazioni o chiarimenti ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui sopra, stabilendo anche un termine perentorio per la risposta, in assenza della quale il progetto preliminare non sarà ammesso a contributo.

A seguito dell'istruttoria di tale documentazione il Settore regionale competente darà avvio agli adempimenti previsti dall'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; al fine di consentire allo scrivente Settore di procedere celermente all'adozione del provvedimento di assegnazione dei contributi, è necessario che le



amministrazioni comunali che hanno presentato il progetto preliminare procedano all'**acquisizione del Codice unico di progetto (CUP)**. Tutto ciò al fine dell'inserimento di tale Codice nel provvedimento di assegnazione dei contributi e per l'assunzione dell'impegno di spesa e del rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

A tale fine il Settore regionale invierà una specifica comunicazione alle amministrazioni comunali che hanno aderito al presente avviso nella quale verranno specificate le modalità di **acquisizione del CUP tramite il Sistema informativo del FSE**.

In assenza di tale Codice CUP non sarà possibile procedere all'adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e al conseguente impegno di spesa.

Alla conclusione con esito positivo di tale procedura la Regione Toscana provvede all'assegnazione delle risorse, con le modalità indicate all'articolo 6, mediante un decreto dirigenziale nel quale si individuano i progetti ammissibili ed eventualmente inammissibili.

La verifica e la valutazione dei progetti preliminare è effettuata da apposito nucleo interno.

Articolo 8 - Presentazione del Progetto definitivo e requisiti minimi per la realizzazione

Le amministrazioni beneficiarie devono trasmettere esclusivamente via PEC entro e non oltre il 12 novembre 2022, alla Regione Toscana – Settore Educazione e Istruzione all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, riportando nell'oggetto gli stessi contenuti previsti all'articolo 7, la seguente documentazione:

- 1) il progetto definitivo con il modello di cui all'allegato C;
- 2) la convenzione di cui all'allegato D;
- 3) l'elenco dei nominativi dei destinatari del progetto, con il modello di cui all'allegato E (scheda preventivo), con informazioni relative al numero di mesi di frequenza dei bambini coerenti con l'importo previsto nel progetto definitivo;
- 4) la documentazione utile ad evidenziare l'avvenuta attuazione delle strategie di comunicazione; la documentazione minima da trasmettere, munita obbligatoriamente dei loghi così come indicati in calce al presente avviso, è così composta:
 - stampa a video della pagina web appositamente dedicata all'intervento oggetto del contributo regionale;
 - la documentazione fotografica utile ad evidenziare l'apposizione, presso l'accesso del servizio frequentato dai bambini, di un manifesto con il modello di cui all'allegato L;
- 5) per le sole amministrazioni per le quali è stato verificato nell'a.e. 2021/2022 il mancato rispetto della normativa in materia di contabilità separata, la stampa a video dei capitoli di entrata e di uscita appositamente dedicati ai contributi assegnati con il presente avviso.

Gli allegati C, D e E devono essere sottoscritti digitalmente.

Nell'ipotesi di risorse destinate al sostegno della accoglienza nei servizi privati dovrà essere inoltre trasmessa altresì la determina dirigenziale di approvazione degli elenchi dei servizi che hanno manifestato l'interesse ad aderire al progetto regionale.

Il prospetto di cui all'allegato E deve essere reso disponibile anche in formato scrivibile (ods, xls, etc.).

Si precisa che con la presentazione del progetto definitivo il soggetto proponente autorizza in ogni caso l'amministrazione regionale all'erogazione dell'anticipo, fino al



massimo dell'importo impegnato in favore del beneficiario per l'annualità 2022, e comunque fino ad un massimo del 50% dell'importo assegnato.

Il Settore Educazione e Istruzione si riserva di richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui sopra, stabilendo anche un termine perentorio per la risposta, in assenza della quale i contributi saranno revocati.

Articolo 9 - Giustificativi di spesa

Essendo la spesa riconosciuta sulla base delle Unità di Costi Standard (UCS) legate al "numero di partecipanti con frequenza verificata" viene definito, nel modello di cui all'allegato F all'avviso, il registro mensile di presenza da utilizzarsi come documento obbligatorio al fine di verificare la frequenza ai servizi per la prima infanzia. **Tale documento dovrà essere scansionato ed inserito sul sistema Informativo FSE affinché il settore possa effettuare i controlli di propria competenza.**

I registri di presenza, ai fini della loro validità, oltre alle informazioni ivi richieste, devono essere accompagnati della copia del documento di identità dei sottoscrittori, che ne dichiarano la conformità all'originale.

Costituiscono giustificativi di spesa anche le certificazioni mediche, le dichiarazioni sostitutive dei genitori e le ordinanze sindacali di cui all'articolo 5.

Articolo 10 - Controlli delle amministrazioni beneficiarie dei contributi nel caso di sostegno della accoglienza nei servizi privati

Nel caso di progetti finalizzati all'accoglienza dei bambini nei servizi privati accreditati le amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi dispongono **obbligatoriamente**:

- durante l'anno educativo **controlli in loco**, anche a campione, presso i servizi convenzionati interessati dall'attuazione del progetto per accertare la frequenza dei bambini ai servizi, ad esito di quali viene predisposto un **verbale di esito dei controlli** compilato con il modello di cui all'allegato G che dovrà essere inviato all'amministrazione regionale in sede di rendiconto finale;
- controlli sui registri di presenza dei bambini compilati con il modello di cui all'allegato F, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente avviso.

Il mancato esercizio di tali controlli da parte del soggetto beneficiario **costituisce motivo di revoca totale dei contributi.**

Articolo 11 - Controlli in loco dell'amministrazione regionale

La Regione Toscana effettuerà controlli in loco ovvero on line nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a mezzo di personale appositamente autorizzato, presso le amministrazioni beneficiarie dei contributi, nonché presso i servizi pubblici e privati per i quali si sostiene l'accoglienza dei bambini, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso; tali controlli sono estesi ai servizi pubblici e privati per i quali si sostiene l'accoglienza dei bambini.

Tali controlli sono resi da personale pubblico o privato appositamente incaricato.

A seguito di tali controlli in loco, i cui esiti saranno riportati in apposito verbale, la Regione potrà:

- verificare il rispetto di quanto prescritto dal presente avviso;
- prescrivere l'effettuazione di adeguamenti entro un termine prefissato;

- provvedere alla revoca dei contributi.

Si precisa che la Regione Toscana dispone la revoca, parziale o totale in ragione della gravità dell'inadempimento, del finanziamento attribuito all'amministrazione beneficiaria dei contributi in caso di rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli in loco.

Articolo 12 - Attività a distanza

Qualora l'emergenza epidemiologica induca una ulteriore sospensione delle attività dei servizi per la prima infanzia, anche per l'anno educativo 2022/2023 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della G.R. n. 533/2020.

Articolo 13 - Modalità di monitoraggio, rendicontazione e liquidazione in itinere

La liquidazione delle risorse alle amministrazioni beneficiarie dei contributi da parte della Regione, fino ad un massimo del 90% delle risorse assegnate, avverrà, successivamente alla assegnazione dell'anticipo, sulla base di una unica scadenza trimestrale (31 marzo 2023 - inserimento giustificativi entro il 10/04/2023), dietro:

- corretto inserimento nel Sistema Informativo del FSE, delle scansioni dei registri di presenza di cui all'allegato F e della documentazione prevista al presente avviso utile per la valutazione e l'ammissibilità, ai fini del riconoscimento dei contributi, delle assenze dei bambini;
- trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it della chiusura trimestrale lato Ente così come generata tramite Sistema Informativo FSE sottoscritta digitalmente.

Articolo 14 - Variazioni in itinere del progetto

Sono ammissibili variazioni della scheda preventivo di cui all'allegato E purché preventivamente autorizzate dall'amministrazione regionale, che può concederle in casi eccezionali **dietro richiesta da trasmettere obbligatoriamente a mezzo PEC entro il 31 marzo 2023 pena la irricevibilità della stessa.**

Tale richiesta, sottoscritta digitalmente e **adeguatamente motivata**, potrà avere ad oggetto esclusivamente la sostituzione dei bambini precedentemente inseriti nell'allegato E; dovranno allo scopo essere specificatamente indicati nella richiesta i bambini sostituiti ed i nuovi bambini da inserire e dovrà essere allegato un nuovo Allegato E dal quale si evincano le sostituzioni.

Non potranno essere accolte in particolare:

- le richieste che prevedano l'esclusivo inserimento nell'allegato E di nuovi bambini senza la sostituzione di quelli già previsti;
- le richieste prive di motivazione;
- la data di avvio del progetto già comunicata.

L'eventuale scioglimento, operativo a tutti gli effetti in una data successiva a quella della presentazione del progetto preliminare o nel corso dell'anno educativo, dell'esercizio della gestione associata così come descritta all'articolo 2, dà luogo alla revoca totale delle risorse assegnate.



L'Amministrazione valuta la richiesta di modifica e procede, in caso positivo, alla approvazione di una nuova scheda preventivo.

Non possono essere modificate la tipologia di destinatari e le finalità generali del progetto.

Articolo 15 – Rendicontazione finale

Le amministrazioni assegnatarie delle risorse devono trasmettere il rendiconto finale esclusivamente via PEC entro e **non oltre il 15 settembre 2023** alla Regione Toscana – Settore Educazione e istruzione all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – AVVISO SOSTEGNO PRIMA INFANZIA a.e. 2022/2023 – Rendiconto finale.

Ai fini del rendiconto finale dovrà essere trasmessa la **relazione finale** di sintesi, con il modello di cui all'allegato H, sottoscritta digitalmente ove si dovrà dar conto:

- della frequenza dei bambini nei servizi;
- delle modalità di **realizzazione del piano di comunicazione** presentato in sede di istanza iniziale;
- nel caso di **sostegno della accoglienza nei servizi privati** dell'avvenuta **riduzione della lista di attesa**, laddove presente;
- la **data di conclusione delle attività progettuali**.

Dovranno essere inoltre allegati:

- la scheda consuntivo utilizzando il modello di cui all'**allegato E** firmato digitalmente aggiornato con l'indicazione dei **mesi di frequenza effettivi** dei soli destinatari del progetto; lo stesso modello dovrà essere inviato anche in formato scrivibile (ods, xml, etc.);
- **chiusure trimestrali** così come generate dal Sistema Informativo del FSE, validate dal Settore regionale competente e sottoscritte digitalmente;
- **rendiconto** così come generato tramite Sistema Informativo FSE sottoscritto digitalmente;
- la **determina dirigenziale** di individuazione dei bambini dei quali il progetto sostiene l'accoglienza, con l'indicazione dei corretti mesi di presenza a consuntivo; può essere omesso tale invio esclusivamente qualora tale atto sia stato inviato in sede di presentazione del progetto definitivo e non siano intervenute variazioni nello stesso;
- la **scheda di calcolo delle UCS** di cui all'allegato I, firmata digitalmente, una per ogni struttura educativa.

E' fatto obbligo di scansionare e di rendere disponibili sul sistema informativo FSE i registri di presenza dei bambini di cui all'allegato F, ed i relativi allegati, se non inseriti precedentemente e la documentazione relativa alle assenze di cui all'articolo 5.

Nel solo caso di sostegno alla accoglienza nei servizi privati dovranno essere inviate inoltre:

- copia delle **convenzioni** sottoscritte con le strutture educative interessate dal progetto regionale;
- gli **allegati G**, di norma uno per ciascuna struttura educativa, ove risultino gli esiti delle verifiche di cui all'art. 10, accompagnati dalle copie dei documenti di identità dei sottoscrittori.

Le amministrazioni beneficiarie dei contributi sono tenute altresì ad inserire nel Sistema Informativo i **dati anagrafici dei destinatari** dei progetti.

Ad esito dell'istruttoria della documentazione a rendiconto e all'inserimento nel Sistema Informativo della documentazione di cui sopra, la Regione provvede ad erogare il saldo del contributo assegnato. La Regione ha facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sulle singole amministrazioni beneficiarie, anche ai sensi di quanto previsto dal dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Il Settore regionale competente potrà richiedere alle amministrazioni beneficiarie dei contributi la trasmissione del rendiconto finale, ovvero di fornire chiarimenti o integrazioni a mezzo di specifica richiesta; in caso di omessa o insufficiente risposta potrà essere trasmesso un sollecito definitivo stabilendo un termine perentorio per la risposta. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione richiesta o motivata richiesta di proroga con indicazione della data entro la quale si intende provvedere, e comunque non oltre l'eventuale ulteriore termine accordato, il Settore regionale competente procederà alla revoca parziale o totale dei contributi in ragione della gravità dell'inadempimento.

Ulteriori indicazioni sul monitoraggio e sulla rendicontazione potranno essere fornite alle amministrazioni beneficiarie dal Settore regionale competente.

In particolare, qualora la normativa di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del FSC sia approvata in una data successiva a quella dell'approvazione del presente avviso, le relative disposizioni sono applicabili, per quanto compatibili con le prescrizioni previste dal presente avviso, da parte delle amministrazioni comunali beneficiarie, e sono rese operative mediante circolare inviata a mezzo PEC alle stesse.

La documentazione relativa al rendiconto finale dovrà essere conservata dal beneficiario agli atti del proprio ufficio fino al termine di 10 anni dall'emissione dei giustificativi di spesa.

Articolo 16 – Revoca dei contributi

La mancata osservanza dei termini da parte delle amministrazioni beneficiarie o dei servizi convenzionati comporta la non erogazione delle risorse assegnate, fino ad assolvimento degli adempimenti sopra indicati.

La Regione Toscana dispone la revoca, parziale o totale in ragione della gravità dell'inadempimento, del finanziamento attribuito all'amministrazione beneficiaria dei contributi nei seguenti casi:

- a) revoca totale in caso di mancato avvio dell'attività prevista dal progetto;
- b) revoca totale in caso di rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli sulle attività da parte dell'amministrazione regionale;
- c) revoca totale o parziale in caso di omessa o insufficiente o ritardata trasmissione delle integrazioni richieste dall'amministrazione regionale, senza che precedentemente sia stata formalizzata la richiesta di proroga;
- d) revoca totale o parziale ove risulti che l'amministrazione abbia individuato i servizi per i quali sostiene la accoglienza dei bambini senza l'approvazione dell'avviso pubblico finalizzato a tale attività;
- e) revoca totale ove risulti che l'amministrazione beneficiaria non abbia inviato la rendicontazione finale;
- f) revoca totale in caso di scioglimento, operativo a tutti gli effetti in una data successiva a quella della presentazione del progetto preliminare o nel corso dell'anno educativo, dell'esercizio della gestione associata così come descritta all'articolo 2;

- g) revoca totale in caso di mancato svolgimento dei controlli previsti all'articolo 10;
- h) in tutti gli altri casi stabiliti dal presente avviso in cui il mancato adempimento costituisce motivo di revoca totale.

Avverso il presente avviso ed i relativi provvedimenti di assegnazione e revoca dei contributi è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria amministrativa competente per legge nei relativi termini.

Articolo 17 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dirigente del Settore Educazione e istruzione.

Articolo 18 - Tutela della privacy

La Regione e i Comuni - rispettivamente parti del presente Avviso - ciascuno nell'ambito del presente Avviso per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 1 dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate.

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.

A tal fine si precisa quanto segue:

- i Comuni che raccolgono i dati personali degli interessati per le finalità del presente Avviso sono tenuti a dare adeguata informativa agli stessi, specificando nella stessa che i loro dati personali saranno comunicati alla Regione per obblighi di legge (art 4 ter Legge regionale n. 32/2002);
- i dati personali forniti tra le parti per le finalità del presente Avviso sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvede ad individuare il proprio personale da istruire ed autorizzare al trattamento dei dati personali;
- ciascuna parte può trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Avviso;
- ciascuna parte riconosce agli interessati i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 e ne definisce le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta Regionale - Piazza duomo 10 - 50122 Firenze.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: dpo@regione.toscana.it.

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai

fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore Educazione e istruzione per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità, facendo riferimento al Regolamento Generale della Protezione Dati; del D. Lgs. 101/2018 e al GDPR (Regolamento UE 679/2016).

Articolo 19 - Informazioni

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it e sul sito www.giovanisi.it.

Per informazioni relative al presente avviso inviare una mail a:

progetto.conciliazione@regione.toscana.it

Elenco allegati

Allegato B – Progetto Preliminare

Allegato C – Progetto Definitivo

Allegato D – Convenzione tra Regione Toscana e Soggetto attuatore

Allegato E – Tabella dati destinatari degli interventi

Allegato F – Registro presenze della Struttura Educativa

Allegato G – Verbale ed esito – Controllo Amministrazioni beneficiarie

Allegato H – Relazione finale

Allegato I – Scheda di calcolo UCS

Allegato L – Modello pubblicità intervento

Allegato M - Modello dichiarazione per assenze